



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079/7998135 - fax 079/799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it - tributi@comune.anela.ss.it
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it - ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it

Settore finanziario e tributi

Determinazione del responsabile del servizio

N°39 DEL
20.12.2019

OGGETTO: Trasferimento componente tariffaria UI1 e UI2 e UI3 applicata al servizio idrico integrato a favore del CCSE (CASSA CONGUAGLIO SERVIZI ELETTRICI) 5°bimestre (settembre-ottobre) 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi-

Visto il D.lgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;

Visti lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.19 del 27.06.2018;

Richiamato il decreto del Sindacale, n°3 del 21.05.2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario;

Premesso che con deliberazione n. 6/2013/R/com del 16.01.2013, l'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, al fine di disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni e delle Province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il Decreto Ministeriale del 01.06.2012, ha introdotto l'applicazione obbligatoria di una componente tariffaria UI1, a decorrere dal 01.01.2013, sulle tariffe acqua, depurazione e fognatura, con obbligo di accantonamento e trasferimento (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre) di quanto incassato alla Cassa dell'Autorità nelle forme e nelle modalità successivamente disciplinate;

Tale deliberazione fissa all'art. 25 il valore di detta componente UI1 di 0,05 centesimi al mc (metro cubo) da applicare alla tariffa dell'acqua, depurazione e fognatura. L'AEGG provvederà con cadenza semestrale a rideterminare o confermare detto valore economico;

Visto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 529/2013/R/COM del 21.11.2013 ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1 gennaio 2014 viene fissata pari a 0,04 centesimi di euro al metro cubo per ciascuno dei servizi del settore idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) fatturati agli utenti finali e ritenuto che l'aggiornamento si è reso indispensabile a causa dell'insufficiente gettito raccolto ad oggi sul conto UI1 rispetto alle richieste di compensazioni inviate dai gestori del settore idrico per i minori ricavi subiti in conseguenza delle agevolazioni riconosciute agli utenti interessati dal sisma del maggio 2012;

La delibera prevede, inoltre, che siano i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs.152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

Considerato che, per il periodo di rilevazione in argomento, che si riferisce al bimestre 5°(settembre –ottobre) 2019 non è stato emesso alcun ruolo e pertanto non è stata applicata la componente UI1 nella misura di 0,4 centesimi di euro al metro cubo come da delibera n. 529/2013/R/COM del 21.11.2013 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

CHE con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Autorità o AEEGSI) ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

CHE ai sensi dell'art. 33.3 della predetta deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità aggiorna la componente UI2 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto. Si precisa, altresì, che l'aliquota della componente UI2 è, come per la componente UI1, preimpostata nei modelli disponibili all'interno del Data Entry Idrico e selezionata dal gestore, in fase di compilazione della dichiarazione, in base al periodo di competenza dei volumi dichiarati.

CHE ai sensi dell'art. 33.5 della predetta deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2;

A tal fine gli operatori del servizio idrico devono obbligatoriamente:

- 1. 1. inviare alla Cassa, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun bimestre ed a partire dal I bimestre 2016, le dichiarazioni relative all'applicazione della componente UI2;
- 2. 2. versare alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2, utilizzando il MAV generato dal "Data Entry Idrico", a valle dell'invio a Cassa della dichiarazione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 con deliberazione n°897/2017/R/IDR -art.9.1, allegato A alla deliberazione citata ed aggiornata con deliberazione 918/2017 art.10.1-10.2-è istituita la

componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale , diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

CHE al comma 9.2 si stabilisce: "Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente";

CHE al comma 9.3 si stabilisce: "L'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al precedente comma 9.1 con cadenza annuale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 9.4";

CHE per il 2019, la componente UI3 di cui al comma 9.1 della deliberazione n°897/2017 è pari a € 0,5 centesimi di euro/metro cubo (0,005 €/mc);

CHE al comma 9.4 si stabilisce: "È istituito presso la CSEA il Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico , alimentato dalla componente UI3 di cui al comma 9.1";

CHE al comma 9.5 si stabilisce: "La CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto di cui al precedente comma 9.4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro";

Determinato quindi, su di un credito/debito contabilizzato di € 202,30 già regolarizzato con versamento MAV N°01030874436871913, determina n°1 del 09.01.2019, un interesse di mora di € 0,23 maturato dal 1°gennaio 2018 come importo totale UI1 da versare a favore del CCSE sulla base dei volumi di metri cubi fatturati nel corso dell'anno 2018 (ruolo 2017, I°sem + gli interessi dovuti per pagamenti effettuati in ritardo pari ad € 1,37,(sonme riferite al 4°bimestre 2018, mentre per il 5° bimestre 2018 l'importo da pagare è pari a € 0,00 in quanto per lo stesso periodo non si sono avute emissioni.);

Visto il relativo MAV, prodotto dalla CCSE, a seguito degli interessi di mora maturati dal 1°gennaio 2018 per UI1 di € 0,23 - bimestre settembre - ottobre 2019-, periodo in cui non si sono avute emissioni, così come risulta dal dettaglio della dichiarazione bimestrale;

Ritenuto quindi di dover assumere impegno di spesa per il pagamento del suddetto MAV dell'importo totale di € 0,23 da imputare al capitolo 1721 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che le modalità di pagamento sono quelle previste dalla Legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei pagamenti;

Visto il bilancio di previsione triennale 2019/2021;

DETERMINA

Di dare atto di quanto specificato in epigrafe;

Di impegnare la quota di € 0,23 per interessi di mora maturatidal primo gennaio 2018 e relativi alla componente UI1, prevista con deliberazione n.529/2013/R/COM del 21.11.2013 dell'AEGG, € 0,00 relativamente alla componente UI2, prevista con deliberazione 664/2015/R/idr dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Autorità o AEEGSI) ed € 0,00 relativamente alla componente UI3 prevista con deliberazione n°897/2017/R/IDR art.9.1, allegato A alla deliberazione citata ed aggiornata con deliberazione 918/2017 art.10.1-10.2, riferiti al bimestre 5° (settembre – ottobre) 2019, per un totale di € 0,23 , dando atto che trova copertura al capitolo 1721 del bilancio di previsione 2019, a favore del CCSE;

Di procedere al versamento delle transazioni economiche nelle modalità previste dalla stessa autorità tramite il relativo MAV generato dalla CCSE (Cassa Conguaglio per il settore Elettrico) con sede in via Cesare Beccaria n. 94/96, 00196 a Roma (RM);

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

Si rende noto che presso l'Ufficio Ragioneria si può prendere visione degli atti ed il Responsabile del procedimento è il Dr. Soro Sebastiano, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento, art. 8 L. 241/90.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sebastiano dr Soro

La presente viene pubblicata online nel sito istituzionale del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi
Anela lì _____

Il Messo Comunale